



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA A.P. N° 3 DEL 25-2-10

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

- Visti la legge 28/1/94, n. 84, e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;
- Visto il D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito con modificazione in legge 27.2.1998, n. 30;
- Visto il D.M. datato 29.01.2009 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- Visti i propri provvedimenti nn°6726/2005 e 586/2006 con i quali la società CAR SUD di Benvenuto Armando & C. s.r.l. è stata autorizzata all'occupazione di beni demaniali marittimi in località Piazzale Pisacane del porto di Napoli al fine di destinarli ad attività di parcheggio;
- Vista l'Ordinanza A.P. n°07 datata 28.10.2005, con annesso Regolamento di Gestione, relativa all'area demaniale marittima sita in località Piazzale Pisacane del porto di Napoli adibita a parcheggio auto;
- Vista la propria Delibera n°239 datata 17.04.2008 con la quale si è autorizzata l'attivazione delle procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa della società CAR SUD di Benvenuto Armando & C. s.r.l., per il rilascio del titolo concessorio, in ordine alle seguenti occupazioni di beni demaniali marittimi nel porto di Napoli e precisamente al piazzale Pisacane:
- Area demaniale marittima ubicata sul piazzale Pisacane di complessivi mq. 1.382,50 di cui mq. 762,50 da adibire a parcheggio orario di autovetture nonché bus turistici (giorni festivi e prefestivi) e mq. 620 di spazi di manovra;
  - struttura destinata ad uso ufficio mq. 3;
  - impianto di videosorveglianza, posizionato sul manufatto (ex postazione doganale) varco Pisacane in uscita;
- Rilevato che, nell'ambito degli interventi finalizzati ad un più razionale uso in sicurezza nonché ottimizzazione delle aree demaniali marittime nell'ambito del piazzale Pisacane del porto di Napoli anche in riferimento alla nuova viabilità, l'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Napoli ha proceduto ad effettuare una serie di interventi e/o indicazioni recepiti dalla società CAR SUD attraverso la documentazione tecnica redatta dall'arch. Simonetti,



validata dalla sopra citata Area Tecnica;

Constatato che la sperimentazione, sulla cui scorta è stato adottato il provvedimento autorizzativi n°6726 del 07.10.2005, ha dato esito favorevole, in quanto ha consentito la razionalizzazione del servizio offerto, con indubbio vantaggio per la sicurezza della collettività;

Vista la licenza demaniale marittima n°40/2008 rilasciata alla società Car Sud s.r.l., per le occupazioni precedentemente citate;

### ORDINA

ART. 1 La sosta di veicoli nelle aree del piazzale Pisacane è disciplinata come evidenziato nell'allegata planimetria che ne forma parte integrante della presente Ordinanza e di seguito riportato.

- Gli stalli indicati con la lettera **A** sono destinati all'utilizzo da parte del personale della UIL;
- Gli stalli indicati con la lettera **B** sono destinati all'utilizzo da parte del personale della Agenzia delle Dogane;
- Gli stalli indicati con la lettera **C** sono destinati alla sosta delle autovetture appartenenti al personale della Capitaneria di Porto di Napoli Ufficio Collocamento;
- Gli stalli contrassegnati con la lettera **D** sono destinati alla sosta delle autovetture dei clienti delle attività commerciali presenti nella zona nonché agli utenti delle Pubbliche Amministrazioni per un massimo di 30 (trenta) minuti ;
- Gli stalli contrassegnati con la lettera **E** sono gestiti ed in concessione alla società CAR SUD s.r.l., aventi un varco di accesso ed uno di uscita mediante sbarra ad azionamento elettrico;
- Gli stalli contrassegnati con le lettere **H** e **I** sono destinati alla sosta delle autovetture rispettivamente dei diversamente abili e per il carico/scarico merci.

ART. 2 Nelle aree del Piazzale Pisacane, diverse da quelle indicate nel precedente articolo, è vietata la sosta di autoveicoli. Questi ultimi in divieto di sosta o in sosta difforme alle prescrizioni della presente ordinanza, sono rimossi a mezzo di carro gru da apposita ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

ART. 3 La presente Ordinanza entra in vigore in data 15-2-10 ed in pari data è abrogata l'Ordinanza AP n°07 del 28.10.2005.

ART. 4 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

15-2-10

IL PRESIDENTE  
Luciano DASSANTI

